

EMERGENZA CALDO – NUOVE MISURE DI PREVENZIONE

Protocollo quadro del 2.07.2025 da adottare con Decreto Ministeriale

Nuove misure di prevenzione nei piani di sicurezza per la gestione del rischio climatico nei luoghi di lavoro. La mappa aggiornata delle ordinanze regionali

L'Italia è nel pieno di un'intensa ondata di calore con temperature che, in alcune aree, hanno già raggiunto e superato i 40°C.

*Condizioni climatiche estreme, che rappresentano un **fattore di rischio** crescente per numerosi **ambiti lavorativi**, in particolare quelli all'aperto o in **ambienti non climatizzati**. Per far fronte a quella che può essere considerata a tutti gli effetti una situazione di emergenza, il 2 luglio 2025 il Ministero del Lavoro ha sottoscritto con le parti sociali un **nuovo Protocollo per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche**.*

Il documento introduce una serie di misure strutturate per affrontare le criticità operative e tutelare la salute dei lavoratori nei periodi caratterizzati da condizioni meteorologiche eccezionali.

*Il protocollo sarà adottato con un **decreto ministeriale** ed attuato con **accordi territoriali** che verranno sottoscritti dalle parti sociali.*

*La firma del protocollo segue di pochi giorni la pubblicazione delle nuove linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, approvate il 19 giugno 2025 dalla **Conferenza delle Regioni**.*

Le nuove indicazioni del Protocollo 2025 per la valutazione e la prevenzione del rischio "caldo severo" nei cantieri e nei luoghi di lavoro

*I datori di lavoro, fermo restando l'obbligo di dare completa attuazione alla normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro di cui a D.Lgs. 81/2008, che già fornisce il quadro per la protezione delle lavoratrici e dei lavoratori, si riferiscono agli **accordi attuativi del protocollo quadro** eventualmente stipulati in sede nazionale di categoria, territoriali o aziendali, per la condivisione delle esigenze di **contenimento dei rischi derivanti dalle emergenze climatiche**, tra le quali l'**esposizione ad alte temperature**, nell'ottica di una piena tutela delle condizioni psicofisiche delle lavoratrici e dei lavoratori.*

*La valutazione del rischio di cui all'articolo 28 del **D.Lgs. 81/2008** deve pertanto includere tutti i rischi per la salute e sicurezza, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 180 in materia di microclima..*

*Le parti sindacali e datoriali si impegnano ad attivare tavoli contrattuali nazionali settoriali, territoriali o aziendali, volti a declinare le **buone prassi** e le misure necessarie e condivise per le realtà specifiche dei diversi settori, delle dimensioni aziendali, dei territori e dei processi industriali e lavorativi, che potranno diventare parte integrante dei relativi CCNL vigenti.*

Di seguito alcuni possibili temi di intervento, in un quadro di buone prassi, volte a costituire base utile di confronto per l'azione che si potrà svolgere sui tavoli contrattuali in tema di prevenzione e protezione dei lavoratori in caso di eventi straordinari legati ai cambiamenti climatici o anche in prospettiva prevenzionale di lungo periodo:

- *Informazione/formazione*
- *Sorveglianza sanitaria*
- *Abbigliamento/indumenti/dpi*
- *Riorganizzazione turni e orari di lavoro*

*Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del **D.Lgs. 81/2008** (cantieri temporanei o mobili), il **Coordinatore per la progettazione**, qualora previsto, all'atto*

dell'elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il **rischio microclima**, e prevedere misure di prevenzione idonee al fine di ridurre il rischio come, ad esempio, la **presenza di aree di ristoro adeguate alle pause**, la **variazione dell'inizio delle lavorazioni**, ecc.

Anche i datori di lavoro delle **ditte in appalto** dovranno prevedere, all'interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, quali, ad esempio, l'**idoneità dei DPI alla stagione in corso**, la possibilità di **pause** o l'**anticipo/posticipo delle lavorazioni**, la fornitura di **bevande**, l'**accesso all'ombra**, ecc., come previsto dall'articolo 96, co. 1, lett. d), decreto legislativo n. 81 del 2008.

Inoltre, i datori di lavoro sono chiamati a monitorare quotidianamente le condizioni climatiche, facendo fede al portale ministeriale **www.salute.gov.it/caldo** e attivare un controllo preventivo costante, che consenta di adottare tempestivamente le misure necessarie alla tutela della salute dei lavoratori, compresi gli studenti in tirocinio.

Ammortizzatori sociali e tutele aggiuntive per le imprese

Tra le principali novità introdotte dal protocollo, si prevede la possibilità di ricorrere in maniera estesa e automatica agli **ammortizzatori sociali** per ogni fattispecie di **sospensione o riduzione** dell'attività lavorativa dovuta a temperature elevate, includendo anche le situazioni relative al **lavoro stagionale**.

Il Protocollo introduce anche tutele aggiuntive per le imprese: viene infatti proposto che **eventuali ritardi nei tempi di consegna** delle opere legati a ordinanze o sospensioni delle attività **causate da ondate di calore non comportino sanzioni o penalità contrattuali**.

Potranno essere previsti criteri di **premialità** per le imprese aderenti, riconosciuti dall'Inail in relazione agli strumenti di incentivazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla normativa di riferimento, senza che questo comporti incrementi della spesa pubblica.

Intanto, con il messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, l'**INPS** ha precisato che le richieste di **Cassa integrazione salariale** per temperature elevate – per la riduzione o sospensione delle attività lavorative – possono essere riconosciute “laddove le temperature medesime risultino superiori a 35 °C” ma “anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35 °C può determinare l'accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora si prenda in considerazione la valutazione della temperatura 'percepita', che è più elevata di quella reale”.

Ordinanze regionali per l'emergenza caldo: la mappa aggiornata

Quasi tutte le **Regioni** hanno diramato specifiche **ordinanze** che:

- dispongono il **divieto di lavoro** nei settori agricoli, edili ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole nelle ore più calde (generalmente tra le 12:30 e le 16:00) nei giorni in cui il sistema nazionale Workclimate (<http://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/>) segnala un livello di rischio “Alto” per i lavoratori esposti al sole.;
- raccomandano il rispetto delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”.

Ecco la situazione ad oggi:

Regione	Ordinanza Regionale Emergenza Caldo 2025
Abruzzo	Emanata
Basilicata	Emanata
Calabria	Emanata

<i>Campania</i>	<i>Emanata</i>
<i>Emilia-Romagna</i>	<i>Emanata</i>
<i>Friuli Venezia Giulia</i>	<i>Emanata</i>
<i>Lazio</i>	<i>Emanata</i>
<i>Liguria</i>	<i>Emanata</i>
<i>Lombardia</i>	<i>Emanata</i>
<i>Marche</i>	<i>Emanata</i>
<i>Molise</i>	<i>Emanata</i>
<i>Piemonte</i>	<i>Emanata</i>
<i>Puglia</i>	<i>Emanata</i>
<i>Sardegna</i>	<i>Emanata</i>
<i>Sicilia</i>	<i>Emanata</i>
<i>Toscana</i>	<i>Emanata</i>
<i>Trento e Bolzano</i>	<i>Non emanata</i>
<i>Umbria</i>	<i>Emanata</i>
<i>Valle d'Aosta</i>	<i>Non emanata</i>
<i>Veneto</i>	<i>Emanata</i>